

AVV. RENATO CONTE
P.zza Kennedy, n. 22 – 48121 – Ravenna (RA)
Tel. 0544 – 38453; Fax 0544 – 33930

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
RICORSO

Per e nell'interesse del sig. GIUNCHI LORENZO, nato a Ravenna (RA) il 25.07.1986, C.F. GNCLNZ86L25H199O, residente in Cervia (RA) in via dei Gelsomini, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato da considerarsi apposta in calce dall'Avv. Renato Conte, del Foro di Ravenna (C.F. CNTRNT89E20F257E) presso il cui Studio, sito in Ravenna, P.zza Kennedy, n. 22, elegge domicilio; per le comunicazioni si indicano PEC avvrenatoconte@pec.it e fax 0544 – 33930

- Ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in p. del Ministro e l.r.p.t. avente sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, C.F. 80185250588, rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avvocatura Generale dello Stato, avente sede in Via dei Portoghesi, n. 12 a Roma, C.F. 80224030587 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' CONTRO

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in p. del Direttore e l.r.p.t. avente indirizzi PEC dpit@postacert.istruzione.it e dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, con sede in Roma, in Viale Trastevere, n. 76/a, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato avente indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in p. del Dirigente e l.r.p.t., avente sede in Via de' Castagnoli, 1, 40126 Bologna (BO), C.F. 80062970373, con indirizzo PEC drer@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, avente sede in Via A. Testoni, n. 6 a Bologna (BO), C.F. 80068910373 e PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' CONTRO

COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICATRICE, in p. del Presidente e del l.r.p.t., del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi

329 e seguenti, L. n. 234/2021 c/o il Ministero dell'Istruzione e del Merito con sede in Viale Trastevere, 76/a in Roma, C.F. 80185250588, rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avvocatura Generale dello Stato, avente sede in Via dei Portoghesi, n. 12 a Roma, C.F. 80224030587 ed indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' CONTRO

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'art. 1, commi 329 e ss., L. 234/2021, per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria per l'Emilia Romagna, in p. del Presidente e l.r.p.t., istituita con Decreto di Costituzione, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, il 01.12.23 (componenti in parte modificati con Decreto dell'USR Emilia Romagna del 23.01.2024) ed avente sede presso detto Ufficio sito in Bologna, Via de' Castagnoli, n. 1 con indirizzo PEC drer@postacert.istruzione.it

- Resistenti-

NONCHE' CONTRO

Sig. SARTINI ALAN, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]

- Controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI,

- Del **Verbale/Esito/Provvedimento della prova scritta, pubblicato con Avviso il 11.01.2024, nel sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Esito/Verbale/Provvedimento, disponibile per la consultazione mediante apposito accesso al Portale telematico /Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, a partire dal 15 gennaio 2024, inerente la prova del sig. Giunchi Lorenzo** emesso dalla Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, di cui al Decreto n. 1330 del 04.08.2023 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, designata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con Decreto di Costituzione n. R0000959 del 01.12.2023 (modificata in parte la composizione con Decreto dell'USR Emilia Romagna il 23.01.2024) e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna stesso e dal Ministero

dell'Istruzione e del Merito, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse (in doc. 1);

- Del **Verbale/provvedimento/atto di esclusione del sig. Giunchi Lorenzo dalle procedure di selezione inerenti il Concorso di cui al Bando del 04.08.2023** inerente il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e ss, L. 30 dicembre 2021, n. 234, di cui al Decreto n. 1330 del 04.08.2023 del MIUR e, dunque, di mancato accesso alla prova orale di detto Concorso, emesso dalla Commissione Giudicatrice designata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con Decreto di Costituzione n. R0000959 del 01.12.2023 (modificata nella composizione con Decreto dell'USR Emilia Romagna del 23.01.2024) e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a seguito dell'Avviso del 11.01.2024 e conseguente all'Esito completo della prova scritta di detto Concorso (in doc. 1), consultabile dal 15.01.2024, del sig. Giunchi Lorenzo;

- Della/Del **provvedimento/Graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla prova orale per l'Emilia Romagna inerente la prova orale per detto Concorso ed annesso Avviso del 26.01.2024 (in doc. 2)** innanzi la Commissione Giudicatrice di detto Concorso ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in seguito all'Avviso pubblico del 11.01.2024, laddove interpretata in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

- Dell'**Esito, a video/schermo del terminale/computer della prova scritta svoltasi il 15.12.2023, del solo punteggio di 68,00**, terminale presso (MOPC020008) L.A. Muratori – San Carlo, in Via Cavour, n. 17, 6355 Modena (MO) nel Laboratorio Linguistico Cavour, ed inerente la prova scritta del candidato/aspirante sig. Giunchi Lorenzo inerente il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 di cui al Decreto n. 1330 del 04.08.2023 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, così come trasmesso dal sistema informatizzato al computer/postazione informatizzata dal quale ha svolto la prova il sig. Giunchi Lorenzo il 15.12.2023 ed emesso dalla Commissione Giudicatrice di detto Concorso, ex art. 1, commi 329 e seguenti, L. 30 dicembre 2021, n. 234, designata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con Decreto di costituzione n. R0000959 del 01.12.2023 e da quest'ultimo Ufficio ed annesso Provvedimento di esclusione da detto Concorso del candidato/aspirante Giunchi Lorenzo e, dunque, di mancato accesso alla graduatoria per la prova orale;

- Del **Verbale/Provvedimento di esclusione dalla prova concorsuale orale del candidato/aspirante sig. Giunchi Lorenzo** inerente il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, L. 234/2021 collegato all'Esito a video, inerente punteggio di 68,00, del 15.12.2023 emesso dalla Commissione Giudicatrice di detto Concorso designata dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, quale articolazione a livello regionale, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con Decreto di Costituzione n. R0000959 del 01.12.2023;
- ove occorra, e in parte qua, del **Bando di Concorso**, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, di cui al Decreto n. 1330 del 04.08.2023 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (in doc. 3), laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse e di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti/aspiranti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- di **tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e/o prodromici e/o consequenziali ai suddetti provvedimenti/atti**, ancorché non noti al ricorrente.

IN FATTO

a) Con Decreto Dirigenziale n. 1330 del 04.08.2023 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (anche MIUR) ha pubblicato il Bando di "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" (v. doc. 3). Con detto decreto si è avviata la selezione pubblica nazionale per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.740 unità da inquadrare nei ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (v. doc. 3). Il concorso per titoli ed esami, per la copertura di 1740 posti a livello nazionale era (ed è!) inerente le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati dal Decreto del MIUR, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023, n. 74 e sulla base del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 30 marzo 2022 n. 80. Il concorso è stato bandito a livello nazionale, ma organizzato su base regionale secondo la ripartizione indicata nell'Allegato 1 al Bando (in doc. 3). Il Concorso si articolava (ed articola): in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo le modalità definite dagli artt. 8, 9 e 10

del Bando stesso (in doc. 3). Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Bando, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. Come indicato nel Decreto Dirigenziale n. 1330 del 04.08.23, ed anche dal Bando, ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è stato designato quale responsabile della procedura ed è competente all'attestazione della relativa abilitazione. Nel caso in esame, l'USR competente e di riferimento è quello dell'Emilia Romagna (regione di nascita e di residenza dell'odierno ricorrente – candidato Giunchi Lorenzo). Il Decreto Dirigenziale n. 1330 del 04.08.23 ha come base normativa il Decreto Ministeriale n. 80 del 30.03.22 del MIUR inerente le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art. 1) commi 329 e ss. della L. n. 234/2021, in cui sono definite le modalità di elaborazione dei programmi inerenti le prove del citato Concorso (qui in doc. 4);

b) Dato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Bando, tra cui il conseguimento della laurea in Scienza Tecniche applicate allo sport (laurea specialistica in scienza motorie) LM68, il sig. Giunchi ha presentato istanza di partecipazione, in via telematica accreditandosi nell'apposita Piattaforma digitale, gestita del MIUR, del Concorso, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del Bando ed ha versato la somma di € 50,00 a titolo di contributo di segreteria (v. doc. 5). Il predetto ha presentato l'istanza ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it e la relativa domanda di ammissione alle prove concorsuali è stata compilata e presentata sulla "*Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive*" (accessibile a mezzo dello SPID del candidato) in cui è stato da lui inserito il bollettino/ricevuta di pagamento del contributo ed è stata indicata, quale sede ove concorrere con i relativi posti, la regione Emilia Romagna;

c) Nell'Allegato 1 al Bando (in doc. 3) è stata illustrata la mappa dei posti disponibili, comuni vacanti, suddivisa per regione. In Emilia Romagna erano (e sono!) disponibili 151 posti. Nell'Allegato 2 del Bando (sempre in doc. 3) sono stati individuati dal MIUR gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali, tra cui l'USR dell'Emilia Romagna;

d) La prova scritta si è svolta nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR competenti per territorio ed il 22.11.2023 è stato pubblicato sul sito web ufficiale del MIUR, all'apposita sezione del Concorso in parola, il Calendario delle prove scritte che si sarebbero svolte, per tutti i candidati in Italia, il 15.12.2023 (v. doc. 6). Il giorno dopo, dal sito web ufficiale dell'USR Emilia Romagna, il sig. Giunchi ha appreso che la sua sede concorsuale per la prova scritta (nelle modalità nel proseguo

descritte) sarebbe stata l'istituto scolastico (MOPC020008) L.A. Muratori – San Carlo, in Via Cavour, n. 17, 6355 Modena (MO) nel relativo Laboratorio Linguistico Cavour (v. p. 58 in doc. 7). Lo stesso giorno, ma presso la sede concorsuale sita in REPC030008 – istituto Ariosto Spallanzani, Sezz. CL e SC sita in Via Franchetti, n. 3 a 3143 Reggio nell'Emilia (RE) presso il relativo Laboratorio Informatico 2, ha svolto la prova scritta l'odierno controinteressato Sartini Alan (v. p. 103 in doc. 7). Il 01.12.2023, l'USR Emilia Romagna ha designato, con decreto, la Commissione Giudicatrice per i candidati in Emilia Romagna (in doc. 8);

e) Come indicato nel Decreto del Dipartimento del MIUR n. 1330 del 04.08.2023, la prova scritta verteva sui programmi di cui all'Allegato A dello stesso Decreto (pubblicato oltre che in Gazzetta Ufficiale anche sul sito web ufficiale del MIUR <https://www.miur.gov.it/concorso-educazione-motoria> ed a sua volta collegato al ciato D.M. 30 marzo 2022) (cfr. il doc. 3 e l'Allegato A del D.M. n. 1330 del 04.08.23 in doc. 9). L'Allegato A, inerente le materia oggetto di prova scritta, è suddiviso in: Parte generale e Programma disciplinare. Nella Parte Generale sono elencati i requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico tra cui la (quale requisito richiesto ai candidati/aspiranti al Concorso): “(...) 7. *conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a: (...) D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” (...)*” (cit. p 1 in doc. 9 sottolineature aggiunte dallo scrivente);

f) Per tutti i candidati a livello nazionale, ognuno nelle apposite sede individuate dai rispettivi USR, la prova scritta è consista nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: “(...) a. *quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;*

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento (...)” (cit. art. 8, pp. 11 e 12 in doc. 3). Ciascun quesito consisteva in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una era esatta (secondo il Bando!); ciascuna risposta esatta comportava l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti. L’ordine dei 50 quesiti è stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato e non si è dato luogo alla previa pubblicazione dei quesiti (cfr. doc. 3).

Il test in parola è stato svolto con modalità *computer-based*, con durata massima di 100 minuti e considerando che “*Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione*

un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale” (cit. p. 12 in doc. 3);

g) Al termine della prova scritta il 15.12.2023, presso la sede concorsuale di Modena, il sig. Giunchi Lorenzo ha appreso dal terminale/computer, fornito dall'USR e dalla Commissione Giudicatrice, unicamente di aver ottenuto il punteggio di 68. Dunque, per soli 2 punti, il sig. Giunchi ha appreso di non aver raggiunto la soglia minima di 70 per il superamento della prova scritta e per accedere alla prova orale. Alcun tipo di comunicazione scritta e/o avviso veniva rilasciato agli aspiranti al termine della prova scritta in relazione alla mera visualizzazione del punteggio ottenuto. **Sino al 15 gennaio 2024, né il sig. Giunchi, né gli altri candidati esclusi dalla prova orali (o comunque quelli ammessi) hanno avuto cognizione delle specifiche correzioni della loro prova scritta, delle risposte corrette e di quelle errate, con annesse motivazioni, secondo la Commissione Giudicatrice competente e secondo le disposizioni del MIUR:**

f) Il 11.01.2024, l'USR Emilia Romagna ha comunicato a tutti gli aspiranti, mediante pubblicazione di apposito Avviso (in doc. 10), le modalità di visualizzazione dell'intero provvedimento/esito delle prove scritte, sostenute *computer-based* il 15.12.2023. Solo, il 15 gennaio 2024, a seguito di pubblicazione nell'apposita sezione personale del candidato nella citata Piattaforma telematica, l'odierno ricorrente ha visionato il proprio Esito della prova scritta con l'annesso Elenco completo: delle domande somministrate il 15.12.2023, delle risposte corrette e delle risposte errate (v. doc. 1 qui contestato ed impugnato). Il sig. Giunchi ha totalizzato il punteggio di 68,00 ed ha preso visione di tutte le risposte, considerate errate dalla Commissione Giudicatrice e dal MIUR. Tuttavia, da un'analisi del **Quesito di prova scritta / Domanda 49** il predetto si è reso conto di un errore, in cui sono incorse le Amministrazioni resistenti, nella formulazione della citata Domanda della prova scritta e, dunque, della relativa risposta corretta, che è stata inserita nel sistema informatico di correzione automatico della prova scritta dal MIUR e dalla Commissione Nazionale. Comunque sia, il Verbale/provvedimento/Esito in parola, in doc. 1, è affetto da vizio di motivazione;

g) La Domanda avente numero 49, somministrata ai candidati il 15.12.2023, presso la sede concorsuale di Modena, è stata così formulata, “Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione “Il gioco, lo sport, le regole e il fair play” delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012 è” (cit. p. 34 di 35 in doc. 1, sottolineature ed evidenze aggiunte dallo scrivente). **Il sig. Giunchi, tra le quattro opzioni di risposta, ha selezionato la seguente**

risposta “(...) c – realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi” (cit. p. 34 di 35 in doc. 1 sottolineature aggiunte dallo scrivente). Erroneamente, questa risposta è stata considerata come non corretta ed è stato attribuito il punteggio 0,00 (v. doc. 1). Per il sistema, la Commissione Nazionale giudicatrice, il MIUR e la Commissione designata dall’USR Emilia Romagna l’unica risposta corretta, tra le 4 disponibili, era solo la seguente: “b – partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle o organizzate in forma di gara” (cit. p. 34 in doc. 1). Tuttavia, il quesito non operava una distinzione tra cicli di istruzione, come, invece, fa il D.M. n. 254/2012 del 16.11.2012 (oggetto di programma d’esame/prova, pubblicato in G.U. il 05.02.2012 e qua in all., doc. 11).

Da un’analisi letterale del citato quesito della Domanda 49, si intuisce che si chiedeva al candidato di indicare un obiettivo di apprendimento, inerente la citata “sezione”, senza distinzione di ciclo d’istruzione, dunque senza che il candidato dovesse distinguere tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (entrambe nel c.d. primo ciclo d’istruzione, come di seguito si illustrerà). Nel D.M. del 2012, nella parte inerente gli obiettivi di apprendimento dell’educazione motoria, la specifica **sezione** “*Il gioco, lo sport, regole e il fair play*” è inerente sia gli: “*Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria*” (cit. p. 70 del D.M. in doc. 11 sottolineature aggiunte dallo scrivente) sia gli: “*Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado*” (cit. p. 71 in doc. 11, sottolineature aggiunte). Dal tenore letterale del quesito in esame, si desume che si riferimento generico alle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione ossia alla rubrica del D.M. del 2012** (che poi è la rubrica del D.M. n. 254/2012!) e, pertanto, la risposta selezionata dall’aspirante, ora ricorrente, era corretta.

In secondo luogo, per mero tuziorismo, altro aspetto da considerare, accanto a quello inerente l’analisi del quesito della Domanda 49, è che nel D.M. n. 254/2012 ove è citata (per due volte) la sezione “*Il gioco, lo sport, le regole, e il fair play*” (v. doc. 11), non vi è nessun riferimento alla scuola d’infanzia, che non fa neanche parte del primo ciclo di istruzione. Dunque, anche qualora volessimo considerare che il quesito avrebbe dovuto fare riferimento alla scuola d’infanzia (nel ciclo d’istruzione) comunque la Domanda 49 è stata formulata in modo erroneo e la risposta corretta sarebbe stata lo stesso quella alla lettera c;

h) Di tutti gli aspiranti che hanno sostenuto la prova scritta il 15.12.2023, in Emilia Romagna, solo 130 hanno acceduto alla prova orale (come confermato dall’Avviso pubblicato il 26.01.24). Partendo da questo dato, come minimo, al termine dello svolgimento delle prove orali, e comunque fermo restando l’esito delle singole prove, rimarrebbero 21 posti comuni vacanti/non

assegnati, dei 151 previsti dal Bando e dal MIUR per detta regione. Il 26.01.2024, l'USR Emilia Romagna ha pubblicato il calendario delle prove orali cui parteciperanno gli aspiranti/candidati che hanno superato la prova scritta con punteggio minimo di 70, tra cui il sig. Sartini Alan (v. p. 4 in doc. 2). La prova orale dell'odierno controinteressato sarà il 06.04.2024 mentre il primo candidato, avente cognome con lettera iniziale "M" (estratta per stabilire l'ordine di svolgimento del test orale) sosterrà la prova il 20.02.2024 (v. p. 1 in doc. 2);

i) È interesse del sig. Giunchi Lorenzo che sia considerata come corretta, con conseguente attribuzione di n. 2 punti per la prova scritta, la risposta da lui selezionata ossia: "*c - realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi*" ed inerente la Domanda 49 così come formulata, e, dunque, conteggiato nuovamente il numero di punti della sua prova scritta (in doc. 1) che, così, **passerebbe 68 a 70 punti** (ossia il punteggio minimo di accesso alla prova orale). Tale circostanza consentirebbe al ricorrente di accedere nuovamente alla procedura del concorso di selezione, con riserva;

l) Alla data del presente ricorso, con istanza cautelare, **ancora non sono iniziate le prove orali per il Concorso in parola** (v. doc. 2) e la selezione non è terminata. Vi è urgenza, da parte del sig. Giunchi nell'essere ammesso, con riserva, al sostenimento della prova orale anche, eventualmente, quale ultimo nella lista degli aspiranti ammessi alla prova orale e/o innanzi ad apposita/specifica Commissione Giudicatrice che sarà decretata dall'USR competente e/o dall'ill.mo Tribunale qui adito. Vi è interesse e vantaggio affinché, in caso di accoglimento delle doglianze di cui al presente libello, il predetto aspirante ora ricorrente, erroneamente escluso, sia ammesso alla prova orale in pendenza delle procedure di selezione piuttosto che si veda costretto ad impugnare la graduatoria finale (che sarà stilata al termine delle prove orali) e come si esporrà nel proseguo.

Tutto quanto sopra esposto, in fatto, il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione di cui al Concorso sopra descritto, che ha interessato il sig. Giunchi Lorenzo, nonché il/i verbale/i/provvedimento di correzione delle domande di cui alla prova scritta da lui sostenuta, la conseguente Graduatoria provvisoria degli ammessi alle prove orali innanzi la Commissione Giudicatrice costituita dall'USR Emilia Romagna e tutti gli altri atti e/o provvedimenti, descritti nel dettaglio in epigrafe, sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, anche **per i seguenti motivi**

IN DIRITTO

l) Violazione e falsa applicazione della legge. Violazione da parte del MIUR, dell'USR Emilia Romagna, della Commissione Nazionale Giudicatrice di cui all'art. 7 del D.M. del

MIUR 30 marzo 2022, della Commissione Giudicatrice per l'Emilia Romagna, istituita con Decreto di Costituzione, emesso dall'USR per l'Emilia Romagna, degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 30 marzo 2022 e s.m. del MIUR, dell'art. 1, commi 329 e ss. L. n. 234/2021 e del D.M. n. 254/2022 del Ministero dell'Istruzione e dell'art. 8 del Bando pubblicato il 04.08.2023, per la formulazione sia della Domanda 49 della prova scritta sostenuta, in modalità *computer-based*, il 15.12.2023, dall'aspirante sig. Giunchi Lorenzo sia delle relative quattro opzioni di risposta.

Come anticipato alla parte in fatto del presente ricorso, alle lettere f), g), h), ed i) che qua si richiamano, la Commissione Nazionale, di cui all'art. 7 D.M. del 30.03.22 del Ministero Istruzione, la Commissione Giudicatrice per l'Emilia Romagna, nonché il MIUR e l'USR Emilia Romagna, per come hanno formulato il quesito di cui alla Domanda 49, proposta all'aspirante Giunchi in sede di prova concorsuale, avrebbero dovuto considerare come valide e corrette le risposte b e c (quest'ultima scelta dal ricorrente), tra le quattro proposte ed inserite in prova, sempre da dette Amministrazioni (v. doc. 1).

Da un'analisi dell'elenco degli obiettivi di apprendimento dell'educazione motoria, indicati dal MIUR nel Decreto Ministeriale n. 254/2012 (nel programma di prova scritta), alla sezione "*Il gioco, lo sport, le regole e il fair play*" troviamo riferimento a due tipologie di corsi di istruzione: "*(...) termine della classe quinta della scuola primaria*" (cit. p. 70 in doc. 11 estratto dal portale Normattiva) e "*(...) termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado*" (cit. p. 71 in doc. 11).

Come noto, il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 anni. La riforma del primo ciclo ha avuto inizio, a seguito del D.lgs. 59/2004. La scuola secondaria di primo grado ha una durata di tre anni e **conclude il primo ciclo di istruzione iniziato con la scuola primaria.**

Nel programma di parte generale, su cui sono stati formulati i quesiti delle prove scritte, così come menzionato nel Bando all'art. 8 (v. doc. 3) e dall'Allegato A del Decreto n. 1330 del 04.08.2023 (comunque collegato al D.M. del Ministero dell'Istruzione del 30.03.2022), si fa riferimento generico e senza alcuna distinzione, **ad una conoscenza integrale, da parte del candidato/aspirante, del D.M. n. 254/2012**, come anche esposto alla lettera e) della parte in fatto che precede ed anch'essa qua richiamata integralmente.

Il D.M. in parola alla voce: "*Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria*" indica nella sopracitata sezione: "*(...) - Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. - Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. - Partecipare*

attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. - Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità” (cit. p. 70 in doc. 1q) Alla voce del D.M. inerente gli “*Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado*” troviamo alla già citata sezione i seguenti obiettivi: “- *Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. - Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra. - Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. - Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta*” (cit. p. 71 in doc. 11 con sottolineature aggiunte). Quanto sottolineato è collegato alla risposta C, selezionata dal sig. Giunchi come si legge nel Verbale/Esito prova/provvedimento impugnato qui in doc. 1.

In sede d'esame il 15.12.2023, considerando gli altri 49 quesiti/domande della prova, che ha dapprima analizzato e poi a fornito risposta il predetto, e facendo riferimento al tenore del citato Allegato A, non è stato richiesto di operare una distinzione tra i vari cicli di istruzione. Il quesito di cui alla Domanda 49 (il penultimo dei 50 per la specifica prova del sig. Giunchi, v. doc. 1) fa un richiamo generico a tutte le “*Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione*” (cit. doc. 11) ed a tutto il D.M. n. 254/2012.

Pertanto, le Amministrazioni resistenti sono incorse nelle violazioni di legge di cui alle norme elencate nella rubrica del presente motivo, allorquando hanno formulato sia il quesito sia le relative risposte da considerare corrette.

Ne deriva che dovrà essere considerata come corretta, con attribuzione di n. 2,00 punti al sig. Giunchi, la risposta “c” da lui selezionata il 15.12.2023 ed i provvedimenti illustrati in epigrafe del presente ricorso dovranno essere annullati, con ogni ulteriore conseguenza.

2) Eccesso di potere; violazione del principio di ragionevolezza, di buon andamento dell'azione amministrativa e manifesta illogicità del provvedimento della Commissione Nazionale e della Commissione Giudicatrice inerente la formulazione del quesito di cui alla Domanda n. 49 e, di conseguenza, del Verbale/Provvedimento/Esito della prova scritta disponibile per la consultazione il 15.01.2024 del sig. Giunchi emesso dalla Commissione Giudicatrice costituita dall'USR Emilia Romagna e degli annessi provvedimenti/atti di esclusione del ricorrente dalla selezione concorsuale di cui al Bando.

Eccesso di potere: erroneità e/o arbitrarietà di uno dei quesiti prospettati in sede di prova computer - based e della relativa soluzione offerta dal Ministero, a cui conseguiva l'attribuzione di un punteggio di n. 2 punti.

Inoltre, i provvedimenti qui oggetto di ricorso contrastano con il principio di ragionevolezza e di buon andamento.

La risposta selezionata dal ricorrente per il quesito / Domanda 49 ha determinato l'attribuzione di 0,00 punti e, dunque, è stata inserita nel conteggio di 68 punti ed ha comportato ad una sua esclusione dal concorso per non aver raggiunto la soglia minima di 70,00.

Le Amministrazioni resistenti avrebbero dovuto formulare, in modo più specifico, operando le distinzioni del caso tra i vari cicli di istruzione, il quesito di cui alla Domanda. Nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di buon andamento, si sarebbe dovuta considerare come corretta anche la risposta fornita da detto candidato/ricorrente, al fine di evitare dubbi interpretativi (**non superabili con uno studio delle materia di cui al programma all'Allegato A già illustrato**) sia sul quesito sia sulle risposte ed anche eventuali contestazioni in caso di esclusione dei candidati/aspiranti.

Il Verbale/Esito della prova scritta, comunicato al sig. Giunchi Lorenzo il 15.12.2023 al termine stesso della prova, sia il Verbale/Provvedimento/Esito della prova scritta pubblicato il 11.01.2024 e comunque disponibile per la consultazione a partire dal 15.01.2024 e gli annessi atti e/o provvedimenti di esclusione dal concorso, sono affetti da manifesta illogicità proprio perché il quesito di cui alla Domanda 49 è stato formulato in modo generico ed arbitrario con richiamo a tutto il D.M. n. 254/2012 che, comunque, il sig. Giunchi Lorenzo, vista la risposta che ha selezionato (comunque corretta), ha dimostrato di conoscere al fine del ruolo di insegnante a cui aspira.

I provvedimenti impugnati dovranno essere annullati, ivi compresa nella parte d'interesse, la Graduatoria provvisoria degli ammessi alla prova orale in Emilia Romagna, con ogni ulteriore ed ampia conseguenza.

3) Difetto di motivazione del provvedimento Verbale/Esito della prova scritta del sig. Giunchi Lorenzo pubblicato il 15.01.2024 nel Portale telematico personale del predetto; violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990

Pur nella consapevolezza del carattere assorbente dei precedenti motivi, il ricorrente non può esimersi dal sottolineare come la motivazione degli atti/provvedimenti impugnati, tra cui il provvedimento amministrativo inerente il Verbale/Esito della prova scritta pubblicato (in doc. 1), sia carente. Invero, non è stato spiegato il percorso logico giuridico che è stato compiuto dall'Amministrazione procedente e dalla Commissione Giudicatrice per l'Emilia Romagna per

considerare erronee n. 16 risposte, di cui alle rispettive n. 16 Domande della prova scritta del sig. Giunchi (cfr. doc. 9), tra cui la già analizzata Domanda 49, e non sono state indicate con precisione le disposizioni di legge (nazionale e/o regionale) per considerare errate dette risposte, per attribuire a lui il punteggio di 68 e per escluderlo dalla prova orale di cui al Concorso.

Come si arguisce dalla giurisprudenza amministrativa non basta che la motivazione sia presente nel provvedimento e che appaia convincente, ma deve essere obiettivamente esplicativa. Non sono bastevoli, e perciò stesso sono carenti, le motivazioni meramente enunciative, come quelle presenti nei provvedimenti odiernamente impugnato.

Per altro, il Verbale/Esito sopra citato non fa alcuna menzione né delle modalità / criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti sia dalla Commissione Nazionale, sia dalla Commissione Giudicatrice per l'Emilia Romagna, né alla parti del programma, di cui alla Parte Generale del citato Allegato A). Sono, altresì, assenti richiami *per relationem* ad altre normative.

Perciò i citati provvedimenti sono privi di motivazione, in violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 non fornendo elementi idonei a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto alla base: della determinazione delle risposte non corrette, dell'attribuzione del punteggio 68,00 e conseguente esclusione del sig. Giunchi dalla procedura di selezione del Concorso.

ISTANZA CAUTELARE

CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

Le precedenti considerazioni, in fatto ed in diritto, dimostrano che il ricorso è assistito da *fumus boni iuris*.

Per quanto attiene al c.d. *periculum in mora*, richiamando le deduzioni della parte in fatto del presente atto, in attesa della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti qui contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente. Si aggiunga che l'esclusione dalla prova orale del Concorso, dell'odierno ricorrente, che vanta un *curriculum* di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento degli insegnanti, su base nazionale e regionale di cui al Bando.

L'*emananda* Sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e, dunque, non sarà utile a soddisfare l'interesse dell'odierno istante a sostenere le prove medesime in condizioni di parità con gli altri candidati per la regione Emilia Romagna.

Si chiede, pertanto, **di voler disporre**, previa sospensiva degli atti/provvedimenti impugnati (tra cui il Provvedimento di esclusione del sig. Giunchi Lorenzo dalla prova orale di cui al Bando di concorso, inerente l'art. 9 del Bando stesso), **l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente** alla prova concorsuale orale innanzi la Commissione Giudicatrice per l'Emilia Romagna e/o apposita Commissione Giudicatrice all'uopo designata dall'USR Emilia Romagna e/o dall'ill. Giudice adito e, per l'effetto, alle *espletande* prove di esame inerenti l'assunzione di insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria nella regione Emilia Romagna inerente il Bando pubblicato il 04.08.2023 dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, **con l'adozione dei conseguenti provvedimenti e con ogni ulteriore conseguenza**. Tali misure, peraltro, verrebbero a tutelare non solo ovviamente l'interesse della ricorrente, ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale, con inevitabile ritardo nell'immissione in ruolo dei vincitori e pregiudizio alla continuità didattica.

Come esplicito alla lettera m) della parte in fatto, il 26.01.2024, l'USR Emilia Romagna ha pubblicato il calendario delle prove orali cui parteciperanno gli aspiranti/candidati che hanno superato la prova scritta con punteggio minimo di 70, tra cui il sig. Sartini Alan (v. p. 4 in doc. 2). Il primo candidato, avente cognome con lettera iniziale "M", sosterrà la prova orale il 20.02.2024. La prova orale dell'odierno controinteressato sarà il 06.04.2024 (v. doc. 2).

Considerato, pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione alle prove orali regolate dall'USR Emilia Romagna, **si formula Istanza affinché il Presidente delle Sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, Voglia con Decreto accogliere l'istanza cautelare**, disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente Giunchi Lorenzo alla prova orale innanzi la Commissione Giudicatrice per l'Emilia Romagna e/o specifica Commissione Giudicatrice all'uopo designata dall'USR Emilia Romagna, inerente il citato Bando, e/o dall'ill. Giudice adito, entro comunque la data di svolgimento della prova orale dall'ultimo candidato ammesso, prevista per il 18.04.2024, e fissando la Camera di

Consiglio per *quivi*, con Ordinanza, confermare l'emanando decreto anche ai fini della partecipazione a eventuali prove selettive suppletive.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

P.Q.M.

Si chiede al Tribunale amministrativo Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, di accogliere il presente Ricorso e, per l'effetto, **disporre l'annullamento**, previa sospensione, degli atti/provvedimenti impugnati come indicati ed illustrati in epigrafe, nonché di ogni altro atto/provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso, **previa concessione delle misure cautelari**, anche Presidenziali ed *inaudita altera parte*, **indicate ed illustrate in parte motiva ed nella sopra esposta istanza**, ossia disporre l'ammissione, con riserva, del sig. Giunchi Lorenzo alla procedura concorsuale ed alla prova orale inerente il Concorso di cui al Bando del 04.08.2023 pubblicato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed alle prove selettive comprese per l'assunzione di insegnanti di educazione motorie inerenti i posti banditi e previsti, dal Bando pubblicato il 04.08.2023, per l'Emilia Romagna, con ogni ampia ed ulteriore conseguenza di legge.

Con riserva di dedurre, produrre ed eccepire ulteriormente nel corso di causa, di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione ed istanze istruttorie, tra cui richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche relativi alla fase cautelare.

Ove occorra: Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il presente ricorso sarà notificato ad uno dei possibili controinteressati, collegati alla selezione su base regionale in Emilia Romagna, sig. Sartini Alan, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti inerenti l'Emilia Romagna, e l'impossibilità di reperire tutti i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio adito lo **ritenga necessario**, **si chiede** di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm. e con ogni ulteriore conseguenza.

*

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 0544-33930 o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvrenatoconte@pec.it.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si producono, in copia, in via istruttoria i seguenti documenti (in Indice/elenco):

1. Esito/Provvedimento della prova scritta, pubblicato con Avviso del 11.01.2024 e reso disponibile per la visualizzazione dal 15.01.2024 del candidato/aspirante sig. Giunchi (doc. 1);
2. Avviso calendario prove orali emesso dall'USR Emilia Romagna del 26.01.2024 con annessa graduatoria delle prove orali di cui al Concorso/bando di selezione del 04.08.23 (doc. 2);
3. Bando di Concorso pubblicato il 04.08.2023 ed emesso dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito (doc. 3);
4. D.M. n. 80 del 30.03.22 del MIUR con annessi allegati di cui al Decreto (doc. 4);
5. Attestazione versamento contributo segreteria di € 50,00 per partecipare al Bando (doc. 5)
6. Calendario delle prove scritte di cui al Concorso del 22.11.2023 (doc. 6);
7. Provvedimento del 24.11.23 dell'USR Emilia Romagna inerente abbinamento candidati e sedi in Emilia Romagna per lo svolgimento della prova scritta (doc. 7)
8. Decreto costituzione Commissione Giudicatrice del 01.12.2023 emesso dall'USR E. R. con annesso Decreto di modifica del 23.01.2024 dell'USR Emilia Romagna (doc. 8);
9. Allegato A del D.M. n. 1330 del 04.08.23 (doc. 9);
10. Avviso pubblicazione esiti prova scritta dell'USR E.R. del 11.01.2024 (doc. 10);
11. D.M. n. 254/2012 (doc. 11).

Salvis iuribus

Ravenna, 13 gennaio 2024

Avv. Renato Conte
f.to digitalmente

RENATO
CONTE
AVVOCATO
04.03.2024
11:04:27
GMT+00:00



DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

Io sottoscritto Avv. Renato Conte, del Foro di Ravenna, in qualità di procuratore domiciliatario del sig. Giunchi Lorenzo, dichiaro che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 137 c.p.c. e 3-ter, comma 1, Legge n. 53 del 21 Gennaio 1994, la notifica all'indirizzo P.E.C. dell'atto di Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al sig. Sartini Alan (C.F. SRLNA86H21C573R) non è stata possibile:

- in quanto l'indirizzo non è presente nell'Inad;

per cui, si chiede di eseguire la notifica con le modalità ordinarie ex artt. 137, comma 7, c.p.c e 3-ter, comma 3, Legge n. 53 del 21 Gennaio 1994.

Ravenna,

Avv. Renato Conte

TRIBUNALE DI FORLI'

U.N.E.P.

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Funzionario Unep/Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, a richiesta dell'Avvocato Renato Conte, in qualità di procuratore domiciliatario del sig. Lorenzo Giunchi, vista la dichiarazione resa in atti di impossibilità di notificare il suddetto all'indirizzo P.E.C. con le forme dell'art. 3-ter, comma 1, L. 53/94, ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 7, c.p.c., ho notificato copia conforme all'originale dell'atto di ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio. al sig ALAN SARTINI, nato a Cesena (FC) il 21.06.1986 (C.F. SRLNA86H21C573R) residente in Via dei Venti, n. 190, 47020 Longiano (FC) ed ivi a mezzo posta: